

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pensioni
Coordinamento
Generale Medico Legale
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di Gestione
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e
Tecnologici**

Roma, 16-02-2011

Messaggio n. 3989

OGGETTO: Nuovo processo per la gestione dell'invalidità civile. Diritto al lavoro dei disabili. Misure organizzative e aggiornamenti della procedura INVCIV 2010.

Come è noto, l'art. 20 della legge n. 102/2009 ha integrato con un medico dell'INPS le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della legge 5.2.1992, n. 104.

Tali commissioni, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 12.3.1999, n. 68, provvedono:

- all'accertamento delle condizioni di disabilità, da cui scaturisce il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili c.d. "collocamento mirato";
- all'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

L'art. 6 della legge n. 68/99 ha previsto la formazione di un Comitato tecnico nell'ambito dei Centri per l'impiego, con compiti relativi alla:

- valutazione delle residue capacità lavorative;
- definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
- predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

La Commissione medica, integrata con il medico INPS:

- acquisisce, in raccordo con il Comitato tecnico, notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, scolarità e lavoro;
- elabora, su tali dati e su dati anamnestico-clinici, la diagnosi funzionale, intesa come descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale, volta a individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

La Commissione medica integrata, quindi, sulla base della valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile.

La relazione conclusiva dell'accertamento della condizione di disabilità viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato per il soggetto.

Con riguardo agli accertamenti sanitari, si possono sintetizzare alcune tipologie di indagine medico legale:

- primo accertamento (art. 2, DPCM 13 gennaio 2000);
- visita di controllo (art. 8, comma 1, DPCM 13 gennaio 2000);
- visita di controllo per verificare la rispondenza del percorso di inserimento lavorativo (art. 8 comma 3, DPCM 13 gennaio 2000);
- visita su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro (art. 8, comma 4, DPCM 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge n. 68/99);
- visite su richiesta di lavoratori già occupati (art. 8, comma 4, DPCM 13 gennaio 2000; art. 10, comma 3, legge 68/99).

Attualmente, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

- Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento.
La domanda deve essere presentata all'INPS per via telematica e, come già precisato nella circolare INPS n. 131/2009, non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.
- Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile.
La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica, come indicato nella circolare INPS n. 131/2009, al punto 3.1.
- Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.
La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

Per consentire ai menzionati Comitati tecnici di svolgere le funzioni ad essi assegnate dalla legge, è pertanto necessario consentire al soggetto istituzionale titolare delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di interagire con l'Istituto, accedendo alla procedura INVCIV2010.

In proposito, con il decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, sono stati conferiti alle Regioni, tra l'altro, le funzioni e i compiti relativi al collocamento.

Ai sensi dello stesso decreto, le Regioni disciplinano con legge regionale l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti con esso conferiti, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali figurano quello dell'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e quello della gestione ed erogazione da parte delle Province dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi al collocamento tramite strutture denominate Centri per l'impiego, distribuiti territorialmente sulla base di bacini provinciali.

Ciò posto, i Direttori provinciali avvieranno tempestivamente i necessari contatti con l'Ente Provincia, per concordare le modalità di rilascio delle credenziali di accesso alla procedura INVCIV2010 al Dirigente responsabile

della struttura provinciale, comunque denominata, attributaria delle funzioni e dei compiti in materia di collocamento.

Nel caso in cui siano state adottate soluzioni diverse, in sede di decentramento amministrativo di tali funzioni e compiti, dalle singole Regioni e dalle Province autonome, i contatti saranno avviati dai Direttori provinciali con le strutture del competente livello di governo, per il rilascio delle menzionate credenziali al relativo Dirigente responsabile.

Al fine di accelerare gli adempimenti e di ridurre, così, i tempi di attesa degli utenti, i Direttori provinciali potranno concordare modalità semplificate di consegna del PIN.

Il livello di autorizzazione delle credenziali di accesso, in ogni caso esteso alla Provincia di pertinenza, consentirà unicamente la presentazione della domanda e la visualizzazione e stampa degli esiti della Relazione funzionale della Commissione medica ASL, integrata dal medico INPS.

La predetta categoria di soggetti utenti della procedura avrà la seguente denominazione: *Soggetto preposto al collocamento mirato*.

Il Direttore Generale
Nori